

January 2016

Diritto commerciale e disciplina delle società - Alert

Applicazione dal 1° gennaio 2016 del D.Lgs. n. 139/2015 per la redazione dei bilanci di esercizio e consolidati di gruppo

Il D.Lgs. 139/2015 ha riformato la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo in applicazione della Direttiva 2013/34/UE: a partire dal 1° gennaio 2016 le imprese dovranno fare riferimento alle nuove norme in attesa da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Si segnalano di seguito alcune novità di particolare interesse per il 2016:

- *l'applicazione dal 1° gennaio 2016 delle nuove norme sulla redazione del bilancio di esercizio e del consolidato delle imprese in applicazione del D.Lgs. n. 139/2015 che ha attuato nel nostro Paese la Direttiva 2013/34/UE;*
- *l'introduzione nell'ordinamento giuridico delle "società benefit" prevista dalla Legge di stabilità per il 2016;*
- *l'approvazione dei nuovi principi di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate;*
- *la pubblicazione da parte del Consiglio nazionale dei commercialisti delle Norme di comportamento per il Collegio sindacale delle società non quotate e per il sindaco unico, delle linee guida per l'applicazione dei principi di revisione italiani (ISA Italia) e per l'informativa per i soggetti IAS adopter relativa alle operazioni con parti correlate.*

1. Applicazione del D.Lgs. n. 139/2015 a partire dal 1° gennaio 2016 per la redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati di gruppo

Il 18 agosto 2015 è stato emanato il D.Lgs. 139/2015¹, recante "Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge" pubblicato sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2015².

Il Decreto Legislativo introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali; integra e modifica il Codice Civile e il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva; apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, viene modificato il Decreto Legislativo n. 173 del 1997, sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla Direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; viene di conseguenza novellato l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2005, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione,

¹ In tema si veda il contributo <https://shop.giuffre.it/catalog/product/view/id/4302/category/47/>.

² Il testo del Decreto legislativo è disponibile al seguente link <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18:139>

Contents:

1. Applicazione del D.Lgs. n. 139/2015 a partire dal 1° gennaio 2016 per la redazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati di gruppo.....	1
2. Nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese	4
3. Nuova Direttiva UE sui marchi d'impresa ed il nuovo regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2015	4
3. Introduzione nell'ordinamento giuridico delle c.d. "società benefit"	5
4. Applicazione dei principi di revisione ISA Italia.....	6
5. Approvazione dei nuovi principi di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate e indicazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni da parte del sindaco unico	6
6. Informativa sulle operazioni con parti correlate per i soggetti IAS adopter.....	7

sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal Decreto Legislativo n. 141 del 2010, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

L'articolo 6 del Decreto apporta numerose modifiche al Codice Civile per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio.

Il comma 1 modifica l'articolo 2357-ter del Codice Civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l'articolo 10 della Direttiva, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Per opportuno coordinamento sono modificati gli articoli 2424 (contenuto dello stato patrimoniale) e 2424-bis (disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale) del Codice Civile.

Il comma 2 modifica in più punti l'articolo 2423 del Codice Civile, relativo alla redazione del bilancio. Con una modifica al comma 1 è previsto l'obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa.

Il contenuto del rendiconto finanziario è disciplinato dal comma 7 dell'articolo 6, che introduce un nuovo apposito articolo nel Codice Civile, dando corso a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese – diverse dalle piccole – la redazione di ulteriori documenti di bilancio.

Lo stesso comma 2, lettera b), inserisce inoltre un nuovo comma quarto nel predetto articolo 2423, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa. La proposta di nuova disposizione prevede che la nota integrativa rechi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.

Viene chiarito che vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza introdotto dall'articolo 6 (paragrafo 1) della Direttiva. In tal caso è necessario illustrare in nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione; il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità.

Il comma 3 dell'articolo 6 del Decreto modifica l'articolo 2423-bis del Codice Civile, il quale detta i principi di redazione del bilancio. In primo luogo viene modificato il numero 1) del predetto articolo, il quale – nella formulazione vigente – chiarisce che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l'altro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Le lettere a) e b) del comma 3, eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1-bis), si chiarisce che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'articolo 6 della Direttiva.

Con riferimento al comma 4, si evidenzia come esso modifica le disposizioni dell'articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità (che vengono ricomprese nei cosiddetti costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1). In particolare, si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cioè le cosiddette « imprese sorelle »).

Inoltre la lettera n) del comma 4 elimina le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile, la cui informativa – ai sensi della Direttiva – è ora fornita nella nota integrativa (articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della Direttiva).

Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie.

Il comma 6 modifica in più punti l'articolo 2425 del Codice Civile sul contenuto del conto economico, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.

Il comma 7 dell'articolo 6 del Decreto, il quale introduce nel Codice Civile l'articolo 2425-ter, disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

Il comma 8 modifica più disposizioni dell'articolo 2426 del Codice Civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.

In dettaglio le lettere a), f), g) del comma 8 modificano i numeri 1), 7) e 8) dell'articolo 2426, per consentire l'introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Nel caso dei titoli, la norma chiarisce che il metodo è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che la definizione di costo ammortizzato è

quella rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea. In sintesi, il « costo ammortizzato » è l'ammontare a cui un'attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l'ammortamento accumulato di ogni differenza tra l'ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell'interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità.

Nella nuova formulazione, la norma impone inoltre che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di attualizzare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato).

L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è esteso alla valutazione dei titoli. La Relazione illustrativa chiarisce che tale scelta è effettuata nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, essi producono di norma interessi in linea con quelli di mercato.

Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disaggi (aggi) di emissione.

Le lettere *d)* ed *e)* del comma 8 modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell'avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui articolo 12, paragrafo 11, della Direttiva. In merito si ricorda che tale norma della Direttiva dispone che le immobilizzazioni immateriali siano ammortizzate nel corso della loro vita utile, e in casi eccezionali – in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente – essi sono ammortizzati entro un termine massimo, fissato dagli Stati membri, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi, *mutatis mutandis*, ai costi di impianto e di ampliamento. Sono previste deroghe per casi eccezionali, autorizzate dagli Stati membri; queste, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

La lettera *h)* del comma 8 riformula il numero 8-*bis* dell'articolo 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

La lettera *i)* del comma 8, con la quale viene introdotto un nuovo numero 11-*bis* nell'articolo 2426, comma 1, del Codice Civile, reca la disciplina della valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva in tema di valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari.

Il comma 9 dell'articolo 6 del Decreto interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all'articolo 2427 del Codice Civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della Direttiva.

Il comma 11 dell'articolo 6 del Decreto interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall'articolo 2428 del Codice Civile, eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, contenuto nel comma 3, numero 5), dell'articolo 2428, in attuazione delle modificazioni apportate dalla Direttiva (articolo 19), ai sensi delle quali tale informazione è compresa nell'ambito della nota integrativa (articolo 2427, comma 1, nuovo numero 22-*quater*).

Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata di cui all'articolo 2435-*bis* del Codice Civile, che può essere redatto dalle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati aventi specifici limiti dimensionali.

Il comma 13 dell'articolo 6, che introduce nel Codice Civile un nuovo articolo 2435-*ter*, dedicato al bilancio delle microimprese.

L'articolo 7 del Decreto apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel Decreto Legislativo n. 127 del 1991, il quale ha recepito le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate dalla Direttiva 2013/34/UE), volte a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico delle società attraverso i conti annuali.

Per quanto riguarda la disciplina della redazione del bilancio consolidato di gruppo, il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto, alle lettere *a)* e *b)* modifica in primo luogo l'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 127, concernente i casi di esonerazione dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva.

La lettera d) del comma 1 aggiunge al comma 3-bis dell'articolo 27 un altro caso di esonero dal consolidamento in attuazione del disposto dell'articolo 23, paragrafo 10, della Direttiva. La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 127, il quale esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando:

- a) l'inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentatività del bilancio;
- b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- c) in casi eccezionali, (secondo la modifica introdotta dal comma 2 dell'articolo 7 del Decreto) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La lettera e) del comma 1 interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lettera a), dell'articolo 27 per poter esonerare una controllata dalla redazione del bilancio consolidato. A tal fine il bilancio consolidato della controllante deve essere redatto e sottoposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche in conformità ai principi contabili internazionali adottati nell'Unione Europea. Viene così recepita la precisazione contenuta nell'articolo 23, paragrafo 8, della Direttiva.

Il comma 2 dell'articolo 7 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 127 del 1991. In particolare, viene precisato che in casi eccezionali l'esclusione avviene quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni³.

2. Nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2014, il Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, contenente l'avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, dal 23 novembre 2015, sul sito istituzionale di AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*), è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio delle società non-quotate, denominata "2015-12-14".

La nuova tassonomia prevede nuovi modelli informativi (rendiconto finanziario e operazioni in locazione finanziaria) e modifica il modello per rappresentare la fiscalità differita. Questa nuova versione entrerà in vigore nel 2016 e sarà obbligatoria:

- a) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, oppure
- b) per i bilanci chiusi successivamente ed approvati in assemblea dal 1° marzo 2016.

Come per lo scorso anno tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono facoltative e modificabili in parte o in toto a discrezione dell'utente come previsto dalla normativa vigente.

Tutte le tabelle sono state vagliate e oggetto di parere favorevole a cura dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ad eccezione delle tabelle relative alla fiscalità differita sviluppate e proposte in via facoltativa da XBRL Italia in attesa dell'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015.

Il Consorzio XBRL Italia fa presente che, nel corso del 2016, si renderà necessaria un'ulteriore rivisitazione della stessa tassonomia, a seguito del recepimento, con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, della Direttiva 34/2013/UE del 26 giugno 2013, che entrerà in vigore per il deposito di bilancio del 2017.

3. Nuova Direttiva UE sui marchi d'impresa ed il nuovo regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2015

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 336/1 del 23 dicembre 2015, la Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

³ Si veda il contributo

http://shop.wki.it/Altalex_Editore/eBook/eBook_La_redazione_del_bilancio_di_esercizio_secondo_il_D_Lgs_139_2015_e_secondo_i_principi_contabili_nazionali_s562736.aspx

La Direttiva fa parte di un pacchetto legislativo che comprende la sostituzione della esistente Direttiva sui marchi UE (Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008), con lo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati membri dell'Unione europea e una serie di modifiche al regolamento (Regolamento (UE) 2015/2424) sul marchio comunitario.

La Direttiva si applica a tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d'impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi in uno Stato membro o presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Un primo recepimento nazionale è previsto per il 14 gennaio 2019, mentre il completo recepimento dovrà avvenire entro 14 gennaio 2023.

Sempre in tema di marchi d'impresa, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 341/21 del 24 dicembre 2015, il Regolamento (UE) 2015/2424 Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il Regolamento fa parte del pacchetto legislativo che comprende una direttiva sui marchi UE (Direttiva (UE) 2015/2436) che sostituisce la esistente Direttiva 2008/95/CE allo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati membri dell'Unione europea.

Nell'Allegato I vengono riportati gli importi delle tasse che devono essere pagate all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (*per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE; per il rinnovo di un marchio individuale UE; per il rilascio di una copia della domanda di marchio UE; per la consultazione del fascicolo; tassa di opposizione; tassa di ricorso; Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti*) e all'Ufficio internazionale (*per la richiesta o per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione*).

Il nuovo regolamento entrerà in vigore il giorno 23 marzo 2016.

3. Introduzione nell'ordinamento giuridico delle c.d. "società benefit"

I commi dal 376 al 384, dell'art. 1 della Legge di stabilità per il 2016⁴, sono dedicati alla "società benefit", con lo scopo di *"promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società ..., che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse"*.

In particolare le finalità della società benefit devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice Civile, nel rispetto della relativa disciplina.

Per «beneficio comune» si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Queste società potranno essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice Civile, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

Per garantire la trasparenza dell'operato delle società benefit, la società sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel sito internet della società.

La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 set-

⁴ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70.

tembre 2005, n. 206.

La società *benefit* deve redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 della Legge di stabilità e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente.

A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

4. Applicazione dei principi di revisione ISA Italia

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso noto in data 17 dicembre 2015 un documento che analizza l'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori.

Il documento fa seguito all'entrata in vigore degli ISA Italia a partire dal 1 gennaio 2015 e si propone, aggiornando un precedente documento del 2012, di offrire un quadro completo, armonico ed esemplificativo del processo di revisione secondo quel corpus di principi.

Il documento presenta il processo di revisione secondo i principi internazionali di revisione, approfondendone ogni aspetto e passaggio presentando, per ognuno di questi, tra gli allegati, modelli di carte di lavoro, check-list, documenti di supporto. In particolare, sono proposti supporti per documentare l'esecuzione della fase cruciale del processo di revisione, in cui il revisore deve valutare il rischio di errori significativi, a livello di bilancio e di asserzioni, per le classi di operazioni, i saldi di bilancio e l'informativa, alla luce della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno, e deve definire procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. Fra gli allegati, è proposto anche un repertorio delle possibili procedure di validità da svolgere per ogni saldo di bilancio, con l'indicazione delle asserzioni coperte da ciascuna procedura proposta.

L'emissione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla fine del 2014, del nuovo corpo di principi di revisione della serie ISA Italia, da applicare nelle revisioni dei bilanci a partire dal 2015, ha costituito un'eccellente opportunità per un vero salto di qualità nella pratica della revisione contabile nel nostro Paese. Questo documento applicativo si rivolge a ogni revisore, ma, soprattutto, ai revisori individuali, alle piccole società di revisione e ai collegi sindacali o agli organi di controllo, anche monocratici, delle S.r.l., quando essi sono incaricati anche della revisione legale dei conti.

Poiché nel nostro Paese, nella maggior parte dei casi, la revisione legale è affidata al collegio sindacale (o al sindaco unico delle società a responsabilità limitata), un'importante novità di questo aggiornamento è stato l'inserimento, quando pertinente, di specifici paragrafi dedicati alle peculiarità dei sindaci-revisori e l'inserimento di specifici allegati, quali un modello di proposta di incarico riferita a entrambe le funzioni dei sindaci revisori o un modello di relazione finale unitaria, facendo tesoro della dottrina e della pratica professionale specifica sviluppata negli ultimi anni.

5. Approvazione dei nuovi principi di comportamento del Collegio sindacale delle società non quotate e indicazioni per lo svolgimento delle proprie funzioni da parte del sindaco unico

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato a settembre 2015 la versione definitiva delle *Norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate*. Il via libera giunge al termine della consultazione pubblica attraverso la quale il testo preliminarmente approvato nel mese di luglio era stato sottoposto a suggerimenti e osservazioni.

Le Norme sono state elaborate con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo legale. Dal lavoro è emerso un documento che affronta le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di controllo interno, tenendo conto sia delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario, con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, sia delle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che recepisce la Direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e

consolidati⁵.

Per quanto riguarda, invece, il sindaco unico, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato un documento che contiene indicazioni interpretative operative. Tale documento costituisce il logico corollario delle nuove *Norme di comportamento del collegio sindacale*, che hanno trovato applicazione a partire dal 1° settembre 2015.

A partire dal 2011, con il maxi emendamento alla Legge di Stabilità e poi con ulteriori e repentini interventi modificativi e integrative, il legislatore ha introdotto, infatti, alcune modifiche alla disciplina del collegio sindacale delle società a responsabilità limitata. Si è introdotta così la figura dell'organo monocratico di controllo e, al contempo, sono state ridotte le fattispecie di nomina, sopprimendo l'ipotesi correlata all'ammontare del capitale sociale.

Fra i primi commentatori del nuovo testo dell'art. 2477 c.c. sono emersi, peraltro, rilevanti dubbi di costituzionalità rispetto ad un disposto normativo che, nel disciplinare presidi a tutela dei soci (e degli altri *stakeholder*), ha posto come riferimento l'astratto "modello" di società al quale possono però corrispondere realtà economiche molto diverse, non determinate dalla forma sociale prescelta.

L'attuale assetto dei controlli nelle S.r.l. ha lasciato sostanzialmente invariate le funzioni di controllo e le correlate responsabilità che gravano sui soggetti incaricati della vigilanza ex artt. 2403 e ss. c.c. e della funzione di revisione, consentendone la concentrazione in capo ad un solo soggetto che in tal modo non può beneficiare delle maggiori garanzie offerte dalla composizione collegiale dell'organo.

6. Informativa sulle operazioni con parti correlate per i soggetti IAS adopter

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato in data 22 dicembre 2015 un documento sull'informativa sulle operazioni con le parti correlate che le società IAS adopter devono fornire ai sensi dello IAS 24, *Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, e delle altre disposizioni in essere.

Le operazioni con parti correlate sono transazioni spesso poste sotto l'obiettivo del legislatore e delle autorità di sorveglianza, poiché potenzialmente pericolose per gli interessi societari. A questo scopo, il legislatore prevede una apposita disciplina autorizzativa e specifici obblighi informativi per le operazioni con parti correlate compiute dalle società che hanno interessi pubblici, così come i principi contabili internazionali richiedono una specifica *disclosure*, al fine di consentire al lettore del bilancio di avere informazioni utili in merito ai rischi e alle opportunità derivanti da tali transazioni.

Il contributo di studio e analisi applicativa del Consiglio nazionale è orientato a sviluppare la tematica sotto i diversi profili operativi, concentrando poi l'attenzione, come detto, sulla predisposizione del bilancio.

In questa prospettiva l'analisi è stata compiuta, distinguendo, laddove necessario, le disposizioni delle società tenute all'applicazione anche delle previsioni della Consob dalle disposizioni indirizzate alle società che, pur applicando gli IFRS, non sono soggette alla regolamentazione della Autorità di vigilanza.

Il documento, una volta esaminati gli aspetti della normativa e dei processi e strumenti operativi, si conclude con un'illustrazione di alcuni esempi di informativa e comunicazione finanziaria.

5 gennaio 2016

Authors: Andrea Cerri e Claudio Sottoriva

Andrea Cerri. PhD in *Management* presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Laurea specialistica in *Management* per l'impresa presso la Facoltà di Economia – Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Dall'A.A. 2009-2010 cultore della materia alla cattedra di *Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda* presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Socio fondatore AC²S.

Claudio Sottoriva. Professore Aggregato di *Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda* presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano. Dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. Consulente tecnico e perito penale del Tribunale di Milano. Revisore legale dei conti. Segretario di Redazione della rivista *Il controllo nelle società e negli enti*. Giuffrè Editore, Milano. Socio fondatore AC²S.

This publication is intended to highlight issues and not to be comprehensive, nor to provide legal or financial advice.

© Ac2s s.a.s. - All rights reserved 2016

We currently hold your contact details, which we use to send you newsletters such this and for other business communications.

⁵ Si veda il seguente link <http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=1ad1a0c4-67a7-4af0-9db0-6b2408cb597d>

Contatti:

Dott. Andrea Cerri

andrea.cerri@ac2s.it

Prof. Claudio Sottoriva

claudio.sottoriva@ac2s.it

20123 Milan (Italy)
Piazza Antonio Cantore, 3

We use your contact details our own internal purposes only. If you no longer wish to receive this newsletter, please let us know by emailing us at info@ac2s.it

